COMUNE DI SILANUS

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA

n. 13 del 09/05/2020

Prot. n. 1494 del 09.05.2020

OGGETTO: Misure di contenimento, di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale. – Consenso alla riapertura delle attività di cui all'art. 23 e 24 dell'Ordinanza R.A.S. n. 20 del 02.05.2020.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 32 della L. n. 833 del 23.12.1978, che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11.03.2020 è stato definito il suo carattere di pandemia;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. n. 6 del 23.02.2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il D.L. n. 9 del 02.03.2020, avente ad oggetto "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", e in particolare l'art. 35, ove si prevede che "*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. del 08.03.2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- il D.P.C.M. dell'11.03.2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale*";

- il D.P.C.M. del 22.03.2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il D.P.C.M. del 01.04.2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

- il D.P.C.M. del 10.04.2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone i propri effetti sino al 03.05.2020;

- il D.P.C.M. del 26.04.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della R.A.S. – emesse ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L. n. 833 del 23.12.1978 – in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 del 08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.20202, n. 12 e 13 del 25.03.2020, n. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020, n. 18 del 07.04.2020 e n. 19 del 13.04.2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della R.A.S. n. 20 del 02.05.2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure straordinarie di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della L. del 23.12.1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTI gli artt. 23 e 24 della predetta Ordinanza del Presidente della R.A.S. n. 20 del 02.05.2020;

PRESO ATTO che il Presidente della R.A.S., nel corso della conferenza stampa tenuta ieri, tra le altre cose, ha dichiarato:

- che la Sardegna" […] *si colloca con uno 0,48, al disotto di 0,50, e quindi al disotto di quella soglia di grande prudenza e sicurezza che avevamo deciso di assumere per le riaperture della Fase 2, tenendo presente che lo stesso Governo aveva indicato al disotto del valore 1 la possibilità di una riapertura per assenza di rischio di diffusione del contagio* […]";

- riferendosi alla diffusione del virus e al parametro utilizzato per calcolare il rapporto di trasmissibilità *Rt*, "[…] *che la stragrande parte dei comuni della Sardegna hanno avuto una circolazione talmente bassa ed un numero di casi talmente bassi da sterilizzare questo paramento* […]";

- relativamente ai tamponi eseguiti in Sardegna, "[…] *che la Regione Sardegna, fino a questo momento, si è attenuta in maniera pedissequa ai disciplinari dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono, in maniera puntuale e precisa, quando si debba eseguire il tampone naso-faringeo per il riscontro del COVID* […]";

CONSIDERATO quanto affermato dal Presidente della R.A.S. e, soprattutto, che nel Comune di Silanus, a oggi, non si sono registrati casi di infezione da COVID-19, e per tale ragione l'indice di trasmissibilità *Rt*, come indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito web della R.A.S., risulta non calcolabile;

ORDINA

- a decorrere dall'11.05.2020, è consentita la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori, etc.), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
b) le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
c) dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari;
d) devono essere utilizzati, per la protezione dei clienti, solo teli, camici o asciugamani monouso;
e) gli operatori e i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e guanti;
f) è vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o la zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
g) dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria;

- a decorrere dall'11.05.2020, è consentita la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) rispetto del distanziamento personale e divieto di assembramento;
b) l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone;
c) gli operatori e i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e guanti;
d) gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio e infine sanificati prima della successiva riapertura;
e) i titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita;
f) i titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

DISPONE

- che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificato a:

- Prefettura – U.T.G. di Nuoro;
- Carabinieri Stazione Silanus;
- Corpo Polizia Locale Unione Comuni Marghine;
- A.S.S.L. di Nuoro – Distretto di Macomer;
- Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.

INFORMA

- che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Silanus, 9 maggio 2020

IL SINDACO
Avv. Gian Pietro Arca